

Pubblicato il 16/09/2021

N. 00280/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00415/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 415 del 2021, proposto da

WWF Italia Onlus, L.I.P.U. Odv, E.N.P.A., L.A.C. Odv, Lav Onlus, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Tommaso Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via Baccarani 4;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Costanzi, Cecilia Maria Satta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Carmenati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Associazione Nazionale Libera Caccia Regionale Marche, Comitato Federativo Arcicaccia Marche, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dagli avvocati Osvaldo Lucciarini, Giovanni Fattorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Movimento Scelta Etica, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

-della Deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30/7/2021 avente ad oggetto "L.R. n.7/95 art. 30- Calendario Venatorio Regionale 2021/2022" - pubblicato nel BUR MARCHE ANNO LII - n. 63 del 12/8/2021, p. 6343 ss. nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in particolare l'Allegato A)- "Calendario Venatorio Regionale Marche 2021- 2022";

-della Deliberazione della Giunta Regionale n. 929 del 26/7/2021 avente ad oggetto "Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Calendario venatorio regionale 2021/2022" nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il "Documento Istruttorio" allegato alla presente delibera impugnata, parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, nonché gli allegati A), B), C) nonché di tutti i pareri degli organi competenti;

-della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 827 del 28 giugno 2021 avente ad oggetto "Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*), del Piccione di città (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la Stagione Venatoria 2021-2022", nonché di ogni

altro atto presupposto, conseguente o comunque ad essa connesso, pubblicata nel BUR Marche n. 51 del 1 luglio 2021 p. 5102 ss., in particolare ALLEGATO 1)- “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE - prelievo di cui all'Art. 19 bis Legge n. 157/1992; SPECIE: Storno (*Sturnus vulgaris*); ALLEGATO 4): “RELAZIONE TECNICA Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE: proposta di Piano di prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) per la Stagione Venatoria 2021-2022”; ALLEGATO 6: “Parere tecnico a supporto dell'istruttoria per la DGR Marche sul prelievo in deroga (sensu Direttiva 2009/147/CE) dello Storno (*Sturnus vulgaris*), del Piccione (*Columba livia* forma domestica) e della Tortora dal collare (*Streptopelia decaocto*) per la stagione venatoria 2021-2022”.

-di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;

nonché, per quanto occorrer possa:

-della delibera Consiglio Regionale Marche n.5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";

-del D.A. n.108 del 18/2/2020 “Piano Faunistico Venatorio Regionale” per le parti già oggetto di impugnazione avanti l'intestato TAR e, allo stato, in attesa di decisione nel merito.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Marche e di Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2;

Visti gli atti di intervento *ad opponendum*;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, con riguardo alle singole censure articolate in ricorso, che:

- in relazione al prelievo della Tortora selvatica, e pur essendo sostanzialmente venuto meno l'interesse di parte ricorrente (visto che, a seguito dell'adozione del decreto presidenziale n. 267/2021, residuerebbe un'unica giornata di caccia prevista eventualmente il 19 settembre 2021), la domanda cautelare va accolta, dovendosi *prima facie* ritenere fondato il motivo di ricorso e sussistendo il *periculum in mora*;

- per quanto concerne il prelievo della Pavoncella, le censure mosse nei riguardi della sentenza di questo T.A.R. n. 451/2021 si fondano su argomenti giuridici nuovi meritevoli di approfondimento nella sede di merito. La domanda cautelare va accolta, stante la sussistenza del *periculum in mora*;

- per ciò che concerne la preapertura e l'apertura generale della caccia prima del 2 ottobre di alcune specie (Starna, Fagiano, Tordo bottaccio, Cesena, Tordo sassello, Folaga, Canapiglia, Codone, Fischione, Mestolone, Beccaccino, Gallinella d'acqua, Porciglione, Frullino), nonché l'apertura anticipata (preapertura) al 1 settembre per Germano reale, Alzavola, Marzaiola e all'11 settembre per la Quaglia, la domanda cautelare va respinta, in quanto le motivazioni fornite dalla Regione per ciascuna specie appaiono *prima facie* adeguate;

- per quanto riguarda le giornate aggiuntive per la caccia da appostamento alle specie migratrici nei mesi di ottobre e novembre, la domanda cautelare va respinta, in quanto la motivazione fornita dalla Regione appare *prima facie* adeguata;

- in relazione al dedotto superamento dell'arco temporale massimo consentito dall'art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992 per il prelievo del colombaccio, la domanda cautelare va respinta, alla luce del precedente specifico di cui all'ordinanza cautelare di questo T.A.R. n. 321/2020;

- in relazione al carniere relativo alla specie Allodola, il ricorso appare *prima facie* fondato, per cui la domanda cautelare va accolta, sussistendo altresì il *periculum in mora*;
- infine, per quanto concerne il prelievo “in deroga” dello Storno, la domanda cautelare va accolta limitatamente alla previsione della possibilità per i cacciatori di utilizzare richiami non vivi (risultando *prima facie* fondate le censure dedotte a tal riguardo dalle associazioni ricorrenti, le quali a loro volta si richiamano al parere dell’ISPRA). Non sono invece oggetto del presente giudizio le questioni sollevate dalle ricorrenti nella memoria depositata il 10 settembre 2021 in merito al contenuto della nota regionale prot. n. 1048141 del 27 agosto 2021.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima):

- accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, la domanda cautelare;
- fissa per la trattazione del merito del ricorso la pubblica udienza del 12 gennaio 2022;
- compensa le spese della fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 15 settembre 2021 con l’intervento dei magistrati:

Sergio Conti, Presidente

Gianluca Morri, Consigliere

Tommaso Capitano, Consigliere, Estensore

L’ESTENSORE
Tommaso Capitano

IL PRESIDENTE
Sergio Conti

IL SEGRETARIO